

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

L'art. 25 del codice civile (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*) dispone che: *“L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.*

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.”.

L'art. 5 della **legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29** (*Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni*), richiamate le funzioni per il controllo e la vigilanza stabilite dal citato art. 25 del codice civile, prevede al comma 2 che: *“Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente da una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale. Le fondazioni sono altresì tenute a trasmettere, quando richiesto dalla Giunta, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.”.*

Il comma 3 dell'art. 5, della l.r. 29/2014 dispone che le funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

In ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 29/2014, la Giunta regionale con propria **deliberazione 27 marzo 2015, n. 362**: *Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche*, pubblicata in data 29 aprile 2015 nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria, stabilisce, in particolare, che le fondazioni devono trasmettere al Servizio Attività legislativa e segreteria della Giunta regionale, entro il quindicesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio, la seguente documentazione:

- copia del bilancio consuntivo, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato, altresì, da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta. Nello stato patrimoniale deve essere specificamente indicato il fondo di dotazione (o fondo di garanzia);
- relazione dell'organo di revisione contabile, qualora previsto dallo statuto della fondazione;
- copia del bilancio preventivo corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;
- ogni ulteriore notizia o documentazione ritenute necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La **mancata trasmissione** della sopra elencata **documentazione** attiva il procedimento di **diffida** nei confronti della Fondazione che deve provvedere entro **20 giorni dal ricevimento** della comunicazione. **In caso di inadempienza verrà proposta alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.**

Nel caso in cui la **fondazione** sia **irreperibile** presso la sede risultante dagli atti in possesso dell'ufficio ovvero presso i recapiti degli amministratori qualora risultino dagli atti medesimi, **prima di dichiarare l'estinzione, si propone alla Giunta regionale di disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica.**

Anche nei confronti degli enti aventi natura associativa, il Servizio competente potrà periodicamente richiedere documenti e informazioni sull'attività svolta e sulla situazione patrimoniale applicando quanto previsto per le fondazioni e proponendo alla Giunta regionale, ove ne ricorrano i presupposti la revoca del riconoscimento della personalità giuridica

Il controllo della documentazione verte a stabilire la permanenza dei requisiti patrimoniali rispetto agli scopi statutari.

Qualora si ravvisi una notevole diminuzione del fondo patrimoniale iniziale o un risultato d'esercizio che evidenzi una perdita di gestione superiore ad un terzo del patrimonio verranno richiesti informazioni e chiarimenti in merito, da fornire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Potranno anche essere disposte prescrizioni per la ricostituzione di un adeguato fondo di dotazione patrimoniale in relazione alle finalità dell'ente.

In caso di mancata adozione delle necessarie misure richieste e del perdurare di tale situazione anche per il successivo esercizio finanziario, il Servizio competente proporrà alla Giunta regionale di revocare il riconoscimento della personalità giuridica, oppure ricorrendone i presupposti, di adottare i provvedimenti ai sensi degli articoli 25, 26 o 28 del codice civile.

In caso di revoca sarà successivamente disposta l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

SI PRECISA CHE E' ONERE DELLE FONDAZIONI TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, PENA L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA